

N. R.G. 1593/2025



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione seconda civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Carlo Maddaloni	Presidente rel.
dr. Maria Elena Catalano	Consigliere
dr. Nicoletta Sommazzi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **1593/2025** promossa in grado d'appello

DA

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), elettivamente domiciliata in VIA DELL'ANNUNCIATA 7 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. GRANDE PAOLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CERICOLA DANIELE *C.F._1* VIA DELL'ANNUNCIATA, 7 20121 MILANO;
Parte_2 (*C.F._2*) VIA DELL'ANNUNCIATA 7 20121 MILANO;

ATTRICE IN RIASSUNZIONE E APPELLANTE

CONTRO

Controparte_1 C.F. *P.IVA_2*), elettivamente domiciliata in VIA MOSCOVA, 3 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. ACCOMANDO GATTO FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SCAGLIARINI ALESSANDRO (*C.F._3*) VIA DELLA MOSCOVA 3 20121 MILANO; *CP_2* *C.F._4*) Indirizzo Telematico;

CONVENUTA IN RIASSUNZIONE ED APPELLATA

avente ad oggetto: Spedizione-Trasporto
sulle seguenti conclusioni.

Per *Parte_1*

Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita,

nel merito:

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere l'appello e, per l'effetto: riformare *in toto* la sentenza di primo grado n. **2643/2019** emessa dal Tribunale di Milano, sez. XI civ., per tutti i motivi di cui all'atto di appello che si abbiano qui reiterati e trascritti integralmente e, per l'effetto,

confermare l'ingiunzione di pagamento emessa con decreto dal Tribunale di Milano n. 43364/2014, ovvero accertare il diritto di credito dell'attrice in riassunzione portato dalle fatture n. 8, 10, 11, 12, 13 del 2014 per complessivi euro 474.844,14 in linea capitale, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo;

–condannare la convenuta in riassunzione al pagamento della *Pt_3* somma di euro 474.844,14, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo;

–in ogni caso, rigettare tutte le domande formulate dalla convenuta *Contro*

–con vittoria di spese ed onorari del primo grado, del grado di appello, del procedimento di cassazione e del presente giudizio di rinvio;
–con diritto di ripetizione delle spese corrisposte alla controparte per i precedenti gradi e fasi in cui l’esponente è risultata soccombente;
in via istruttoria si rinnovano le istanze di seguito testualmente trascritte:
si chiede l’ammissione, occorrendo, dei mezzi istruttori riproposti nell’atto di appello, relativi alle richieste di prova testimoniale ed interrogatorio formale già articolati nell’atto introduttivo di primo grado e nella seconda memoria istruttoria di cui all’art. 183, comma VI, c.p.c., non ammessi dal Tribunale di Milano

Per *Controparte_1*

Piaccia all’Ecc.ma Corte d’appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:

Nel merito:

--- per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui alla propria comparsa di costituzione rigettare tutti i motivi di appello e conseguentemente le domande proposte da [...]

Parte_1 sia con l’atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato a [...]

Controparte_1 in data 19.5.2025 sia con atto di citazione in appello a suo tempo notificato a *Contro* in data 14.9.2019 e poi ancora notificato

in data 19.5.2025, poiché infondati in fatto ed in diritto;

--- per l’effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 2643/2019 (all. D), emessa il 7.3.2019 e pubblicata il 19.3.2019, con la quale il Tribunale di Milano, Sez. 11[^] Civ. Dott.ssa Ilaria Gentile, a definizione del Giudizio RG 15461/2015 (opp. a *Pt_2* con riunito giudizio RG 57766/2014 (art. 702 bis c.p.c.), accoglieva le domande svolte dalla ricorrente *Contro* nel procedimento ex art. 702 bis RG 15461/2015 e del pari accoglieva le eccezioni e domande riconvenzionali svolte dalla opponente *Contro* nel giudizio RG 15461/2015 di opposizione a decreto ingiuntivo;

--- per l'effetto ancora, respingersi, perché infondata in fatto e in diritto, ogni domanda di *Parte_1* volta all'accertamento e/o declaratoria di suo diritto alla ripetizione di spese corrisposte a *Contro* per i precedenti gradi e fasi in cui *Parte_1* è risultata soccombente.

In ogni caso:

Con vittoria di spese e compensi professionali, del presente giudizio ex art. 392 c.p.c. nonché del giudizio di Cassazione e con rigetto di ogni domanda avversaria funzionale alla ripetizione di spese.

In via istruttoria:

Per tutti i motivi di cui alla propria comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio, ed in particolare per quelli di cui ai capp. VIII B ed VIII C, la deducente *Contro* si oppone all'ammissione di qualsivoglia mezzo istruttorio ex adverso richiesto.

MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto

Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, *Parte_1* (d'ora in avanti, anche *Parte_1*), a seguito di rimessione ad opera della Corte di Cassazione, ha evocato ai sensi dell'art. 392 c.p.c., innanzi a questa Corte, la *Controparte_1* (d'ora in avanti anche *Contr*), chiedendo "in applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte e valutate le circostanze di fatto dedotte, previa ammissione, occorrendo, dei copiosi mezzi istruttori richiesti, l'ecc.ma Corte territoriale ambrosiana vorrà riformare integralmente la sentenza di primo grado n. 2643/2019 emessa dal Tribunale di Milano, sez. XI civ., nei giudizi riuniti R.G. n. 15461/2015 ed R.G. n. 57766/2014 ..con la quale ha accolto l'opposizione.. della *Controparte_1* avverso il D.I. n. 43364/2014, revocando il medesimo e accertando il presunto inesatto adempimento di *Parte_1* alle obbligazioni assunte nel contratto di trasporto stipulato inter partes in data 1 aprile 2011; accertato e dichiarato, il diritto di *Controparte_1* di essere tenuta indenne da *Parte_1* dagli esborsi sostenuti in dipendenza di tale inadempimento, pari ad € 523.446,11 compensando i crediti tra le parti; accertato e dichiarato, che nulla è dovuto da *Controparte_1* a favore di [...] *Parte_1* in relazione alle cinque fatture nn. 8, 10,11,12 e 13 del 2014, portanti € 474.844,14 per nolo, in quanto compensato con il presunto maggior credito di *Contr* condannato *Parte_1* a pagare a favore di *Controparte_1* la somma di € 48.601,97, oltre interessi legali, oltre le spese del processo pari ad € 23.978,99, ricognitive di compensi, rimborso spese vive, forfettarie, oltre IVA e CPA) e vorrà, per l'effetto: previo rigetto delle domande avversarie, confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano n. 43364/2014, ovvero accertare il diritto di credito di *Parte_1* [...] per corrispettivi da autotrasporto per conto della *Controparte_1* dichiarare infondata l'eccezione di inadempimento, l'illegittimità delle conseguenti operazioni e della surroga e manleva, condannandola al pagamento della *Pt_3* somma di euro 474.844,14, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, oltre spese legali per tutti i gradi e le fasi del giudizio e con condanna alla ripetizione di quanto corrisposto da *Parte_1* a *Contr* per spese liquidate nei precedenti gradi di giudizio".

Si è costituita in giudizio *Controparte_1* (d'ora in poi anche *Contr*), chiedendo "per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui al presente atto rigettare tutti i motivi di appello e conseguentemente le domande proposte da *Parte_1* sia con l'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato a *Controparte_1* in data 19.5.2025 sia con atto di citazione in appello a suo tempo

notificato a ^{Contr} in data 14.9.2019 e poi ancora notificato in data 19.5.2025, poiché infondati in fatto ed in diritto; per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 2643/2019".

All'udienza del 7 ottobre 2025, il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 16 dicembre 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.

Le parti depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.

La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 16 dicembre 2025, nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025.

La vicenda processuale, nelle sue fasi pregresse, può sintetizzarsi come di seguito.

La ^{Contr} con ricorso ex art. 702-bis cpc, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la ^{Parte_1}, chiedendo di accertarsi il grave inadempimento di quest'ultima al contratto stipulato tra le parti l'11.04.2011 ed il proprio diritto di essere tenuta indenne degli importi pagati a terzi in dipendenza della mancata esecuzione del contratto, e la condanna della convenuta a risarcire il danno, pari ad € 523.446,11, con compensazione con il minore credito di ^{Parte_1} di € 441.744,45, e condanna di questa a pagare in proprio favore la differenza.

La ricorrente esponeva:

-che il contratto concluso tra le parti aveva ad oggetto l'esecuzione di servizi di trasporto nel territorio di Napoli e Caserta con riferimento alla filiale ^{Contr} di Casandrino;

-che ^{Parte_1} si era avvalsa di tre sub-vettori, e segnatamente le cooperative ^{Parte_4} ^{Parte_5} e Salerno Servizi soc. coop., le quali impiegavano 97 lavoratori, nonché di [...] ^{Controparte_3} e di ^{Controparte_4}

-l'art. 7.2 del contratto prevedeva il pagamento a 60 giorni dalla fine del mese, termine poi modificato con accordo del 4.11.2013 a 90 giorni; -l'art. 7.4 prevedeva il diritto di ^{Contr} di compensare quanto dovuto per nolo con esborsi di ^{Contr} derivanti da inadempimenti del vettore e l'art. 7.6 prevedeva il diritto di ^{Contr} di procedere al pagamento in favore di terzi per sanare gli inadempimenti del vettore;

-gli artt. 4.4 lett. e) e 4.7.4 prevedevano l'obbligazione del vettore di tenere indenne ^{Contr} da pretese dei dipendenti o ausiliari del primo verso ^{Contr} in dipendenza dell'esecuzione del contratto e la clausola 8.1 specificava che la manleva a cui era obbligata ^{Parte_1} riguardava anche l'operato dei sub-vettori;

- il 3.06.2014 ^{Contr} aveva esercitato il recesso con il preavviso previsto nel contratto di due mesi;

-il 24.07.2014 l'organizzazione sindacale UIL Trasporti aveva chiesto a *Parte_1* ed a *Contr* assicurazioni circa il pagamento degli stipendi degli autisti per il mese di luglio 2014;

Parte_1 ed i tre sub-vettori, nella stessa data, avevano chiesto a *Contr* di anticipare il pagamento delle fatture emesse con pagamento a 90 giorni, per avere la provvista per pagare gli stipendi;

-DHL il 25.07.2014 aveva chiesto a *Parte_1* di poter pagare direttamente gli stipendi ai lavoratori con compensazione sul dovuto per nolo ma *Parte_1* aveva rifiutato;

-il 30.07.2014 i 97 lavoratori avevano dato le dimissioni per giusta causa, risolvendo il rapporto con le cooperative dal 31.07.2014, con lettere di dimissioni convalidate dal competente Ufficio per l'Impiego;

-il 31.07.2014 *Parte_1* aveva emesso la fattura a carico di *Contr* relativa al nolo del mese di luglio, scadente il 29.10.2014;

CP_1, preso atto delle richieste dei lavoratori relative allo stipendio del mese di luglio 2014 ed alle spettanze di fine rapporto, si era risolta, con accordo del 31.07.2014, a concordare direttamente con i lavoratori il pagamento delle somme loro dovute, con surroga e cessione del credito in suo favore;

- il sub-vettore *Parte_4* risultava -alla data del 31.07.2014-debitore della somma di € 18.000,00 verso *Controparte_3* e di € 28.554,19 verso *Controparte_4*

CP_1 aveva pagato anche tali fornitori, con conseguente surroga e cessione dei relativi crediti;

-DHL aveva quindi comunicato il 31.07.2014 a *Parte_1* ed ai tre sub-vettori tali accordi, aggiungendo di essere in procinto di pagare la prima tranche di quanto dovuto ai soci lavoratori delle cooperative, pari ad € 228.500,00, chiedendo la provvista, in difetto comunicando la compensazione con quanto dovuto a *Parte_1*, e procedendo al pagamento il 4.08.2014;

- il 29 ed il 30.09.2014 *Contr* in sede di conciliazione sindacale, aveva stipulato n.97 verbali di conciliazione stragiudiziale con i lavoratori, i quali avevano confermato il pagamento della prima tranche e l'ammontare della residua somma, pari a complessivi € 294.946,11, oltre ritenute di legge; gli esborsi sostenuti da *Contr* pari a complessivi € 523.446,11, costituivano un danno per *Contr* derivante dall'inadempimento di *Parte_1* di pagare i suoi sub-vettori e di fornire a costoro la provvista per il pagamento dei salari, in violazione degli artt. 7.4, 7.6, 4.4 lettere c), e), f), 4.7.2, 4.7.4 e 8.1.

Si costituiva in giudizio *Parte_1*, sollevando alcune eccezioni preliminari in rito, e contestando il fondamento della domanda della *Contr* chiedendone il rigetto, deducendo in particolare come quest'ultima si fosse arbitrariamente intromessa nei rapporti tra l'organizzazione sindacale ed i lavoratori, estromettendo *Parte_1*, ed assumendo di essere sempre stata in regola con i pagamenti

delle retribuzioni e di avere sempre pagato i sub-appaltatori, e deducendo che le clausole di manleva non erano applicabili in favore di ^{Contr} perché questa non era obbligata ad alcun pagamento.

Disposta dal tribunale la conversione del rito, da sommario ad ordinario, detto giudizio, che assumeva il n.rg. 57766\2014, veniva riunito a quello n. 15461\2015, avente ad oggetto l'opposizione proposta da ^{Contr} al decreto ingiuntivo ottenuto da ^{Parte_1} per l'importo di € 474.844,14, oltre interessi, a titolo di nolo per le prestazioni di trasporto svolte nel mese di luglio 2014 in relazione alle fatture nn. 8, 10, 11, 12 e 13, emesse dal 31.05.2014 al 31.08.2014 a carico di ^{Contr} in esecuzione del contratto di trasporto stipulato l'1.04.2011.

^{Contr} a fondamento della opposizione allegava gli stessi argomenti già esposti nel ricorso ex art. 702-bis cpc, aggiungendo di avere, in data 9.10.2014, pagato anche la seconda tranche in favore dei lavoratori, pari ad € 294.946,11, oltre ritenute di legge, versando in tutto € 523.446,11.

^{Parte_1} si costituiva anche in questo giudizio, chiedendo la conferma del decreto ed il rigetto dell'opposizione, deducendo a sostegno gli stessi argomenti difensivi già svolti nella comparsa di risposta della causa n. rg. 57766/2014.

Riunite le due cause, con la sentenza n.2643\2019, il Tribunale di Milano accoglieva l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da ^{Parte_1} e lo revocava, dichiarava l'inesatto adempimento di ^{Parte_1} alle obbligazioni assunte nei confronti di ^{Contr} dichiarava il diritto di ^{Contr} di essere tenuta indenne da ^{Parte_1} degli esborsi sostenuti in dipendenza di tale inadempimento, pari ad € 523.446,11 e compensati i contrapposti crediti tra le parti, dichiarava che nulla era dovuto da ^{Contr} per le fatture da questa emesse per l'importo di € 474.844,14 e condannava ^{Parte_1} a pagare a ^{Contr} la somma di euro 48.601,97, ed a rimborsare alla stessa le spese processuali.

Con la sentenza n. 2554/2020 del 13 ottobre 2020, questa Corte d'Appello rigettava l'impugnazione proposta da ^{Parte_1} avverso la sentenza n. 2643/2019.

Per la cassazione della sentenza ^{Parte_1} proponeva ricorso, affidato a cinque motivi.

Resisteva con controricorso ^{Contr}

La Suprema Corte, con la decisione n.4134\2025, accoglieva il secondo motivo, dichiarando assorbiti gli altri.

Con il detto secondo motivo si censurava la sentenza impugnata laddove aveva affermato l'inadempimento di ^{Parte_1} nei seguenti termini: “la prova delle pretese di pagamento avanzate dai dipendenti dei subvettori risulta documentalmente acquisita, atteso che il 24.07.2014 UIL Trasporti, dopo che in data 3.6.2014 era stata manifestata da ^{Controparte_1} a propria volontà di

recedere dal contratto con *Controparte_5* espresso sia a *Parte_1* [...] che a *Controparte_1* la forte preoccupazione delle RAS e dei lavoratori dipendenti dalle tre Cooperative sub-vettori per il pagamento dello stipendio di luglio (“entro il 7 agosto”) e aveva chiesto garanzia di tale pagamento (doc. 12 appellata). A tale comunicazione, sempre in data 24.7.2014, *Parte_1* nonché *Controparte_6* *Parte_6* [...] e Salerno Servizi soc. coop. avevano replicato con lettera all’Organizzazione sindacale e a *Controparte_1* che il pagamento degli stipendi di luglio avrebbe potuto avvenire solo se fosse intervenuto il saldo immediato, e non a 90 gg., della fattura di *Parte_1* relativa al mese di luglio, così implicitamente ammettendo di non disporre nell’immediato di sufficienti mezzi finanziari per far fronte all’impegno nei confronti delle maestranze”.

La Suprema Corte ha ritenuto, come detto, la fondatezza del motivo, osservando come il giudice d’appello aveva espressamente attribuito alla odierna ricorrente un inadempimento - considerandolo rilevante ex art. 1460 cod. civ. al punto da porlo in compensazione con il debito di *CP_1* identificandolo nella “forte preoccupazione” “delle RAS e dei lavoratori dipendenti delle tre Cooperative sub-vettrici per il pagamento dello stipendio di luglio (“entro il 7 agosto”)”, aggiungendo come *Parte_1*, nel richiedere il pagamento immediato, invece che a 90 giorni, di una propria fattura relativa al mese di luglio 2014, avrebbe implicitamente ammesso di non disporre allo stato di sufficienti mezzi finanziari per adempiere all’obbligo nei confronti delle maestranze.

Secondo l’ordinanza rescindente n.4134\2025, in tal modo la corte territoriale non aveva applicato correttamente l’art. 1460 cod. civ., non tenendo conto dei principi affermati dalla stessa Suprema Corte, secondo i quali nei contratti a prestazioni corrispettive l’esercizio della eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.: a) presuppone che vi sia l’inadempimento della controparte, anche in termini di inesatto adempimento, dato che integra un fatto impeditivo dell’altrui pretesa di pagamento in costanza di inadempimento dello stesso creditore; b) deve essere sollevata in buona fede oggettiva, in relazione alla quale il giudice di merito dovrà verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull’equilibrio sinallagmatico contrattuale, avuto riguardo all’interesse della controparte, e quindi valutare la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in rapporto alla situazione oggettiva.

Sempre secondo la pronuncia della Suprema Corte n.4134\2025, a fronte dei predetti principi di diritto, nel caso di specie la corte territoriale non aveva individuato, né tantomeno accertato un concreto inadempimento di *Parte_1*, ma si era limitata a far riferimento a una “forte preoccupazione” che

sarebbe stata espressa da rappresentanze sindacali ed al mero “rischio” per ^{Contr} di subire “una eventuale azione diretta ai sensi dell’art. 7-ter d.lgs. 21.11.2005, n. 286”.

Per di più, la corte addebitava a ^{Parte_1} un ritardo del pagamento dello stipendio di luglio 2014 ai dipendenti dei sub-vettori, ma, al contempo, per un verso espressamente individuava la scadenza stipendiale “entro il 7 agosto” successivo, per altro verso dava atto che gli accordi di ^{Contr} con i novantasette soci lavoratori dei sub vettori erano intervenuti mediante novantasette scritture private in data 31 luglio 2014, cioè cronologicamente e giuridicamente prima del preteso inadempimento stipendiale dell’attuale ricorrente.

Ha osservato ancora il Supremo Collegio come la Corte d’appello, anche volendosi reputare - ipotesi appunto insostenibile per i dati cronologici da essa stessa rimarcati – che avesse accertato un inadempimento effettivo -ciò che tuttavia non rendeva comprensibile il ricorso alle nozioni di “preoccupazione” e di “rischio”, veicolanti solo la sussistenza di possibilità pregiudizievoli- per applicare l’art. 1460 cod. civ. avrebbe dovuto – ma non lo aveva fatto - procedere al giudizio di comparazione tra tale inadempimento di ^{Parte_1} e l’inadempimento di ^{Contr} al pagamento delle fatture per nolo nn. 8, 10, 11, 12, e 13 del 2014 azionate da ^{Parte_1} in sede monitoria.

Pertanto, secondo l’ordinanza rescindente, la pronuncia impugnata giungeva ad estendere erroneamente la portata applicativa dell’art. 1460 cod. civ., da un lato trasformandola in strumento non di reazione, bensì di tutela preventiva, valevole per ipotesi di mero “rischio di inadempimento”, e dunque per inadempimento non effettivo ma solo potenziale e d’altro lato omettendo di verificare se la parte che aveva sollevato l’eccezione fosse in buona fede, cioè avesse rifiutato il proprio adempimento a fronte di un concreto e più rilevante inadempimento della controparte del contratto a prestazioni corrispettive.

Tutto ciò premesso, deve procedersi all’esame della impugnazione proposta da ^{Parte_1} avverso la sentenza n. 2643/2019 del Tribunale di Milano, applicando i principi di diritti enunciati dalla pronuncia n.4134/2025 della Corte di Cassazione.

L’appello della ^{Parte_1} è affidato a sei motivi.

Con il primo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 cc. in relazione agli artt. 4.4 lett. E) 4.4 lett. F) e 4. del contratto di trasporto stipulato tra le parti.

La ^{Parte_1} assume anzitutto come l’interpretazione delle dette clausole contrattuali fornita dal tribunale non corrispondeva al dato testuale.

In particolare l'obbligo di manleva a carico di essa appellante ed in favore di ^{Contr} sorgeva solo in conseguenza di pretese ed azioni avanzate da propri dipendenti e/o terzi nei confronti di ^{Contr} per gli inadempimenti del fornitore, e cioè di ^{Parte_1}.

Come rilevato dalla stessa sentenza di primo grado, l'unica corrispondenza intercorsa era rappresentata dalla lettera della Uil Trasporti del 24 luglio 2014, con la quale l'organizzazione sindacale chiedeva chiarimenti e rassicurazioni sul pagamento dei salari ai soci lavoratori relativi al mese di luglio 2014.

Presupposto per il sorgere di tale obbligo di manleva era l'inadempimento della ^{Parte_1}, nella fattispecie assente, dal momento che ^{Contr} aveva arbitrariamente deciso di pagare i dipendenti di ^{Parte_1}, senza che alcuna diffida fosse mai stata inviata né alla ^{Parte_1}, né a ^{Contr}.

Faceva ancora rilevare l'appellante come alla data del 31-7-2014, nella quale la ^{Contr} aveva sottoscritto un accordo con i 97 lavoratori ed effettuato il pagamento della prima tranche non vi era stata alcuna richiesta o pretesa nei confronti di ^{Contr} perché a quel momento non vi era stato alcun inadempimento, atteso che il pagamento delle retribuzioni doveva avvenire entro il 15 del mese successivo.

Con il secondo motivo la ^{Parte_1} lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. in relazione alla clausola n.7.6 del contratto di trasporto.

Secondo il tenore testuale della pattuizione ^{Contr} aveva "il diritto di procedere al pagamento in favore di terzi, di ogni importo richiesto per sanare gli eventuali inadempimenti del fornitore".

La sentenza impugnata era pertanto, secondo l'appellante, errata nella parte in cui aveva ommesso di considerare che al momento in cui, in data 31 luglio 2014, ^{Contr} aveva concluso l'accordo con i dipendenti per pagarli in luogo di ^{Parte_1}, il termine per il pagamento della mensilità di luglio non era ancora maturato, ed in ogni caso, il ritardo nel pagamento non poteva che considerarsi di minima entità.

Ciò trovava conferma nel fatto che i 97 lavoratori, nelle lettere di dimissioni inviate, non avevano fatto riferimento ad un mancato pagamento della retribuzione ma al fatto di non essere stati coinvolti nelle scelte societarie.

Assume l'appellante come la ^{Contr} si fosse autonomamente intromessa nei rapporti della ^{Parte_1} senza averne la facoltà, al solo fine di garantire il personale per il nuovo vettore incaricato.

Con il terzo motivo l'appellante lamentava l'omessa ammissione delle istanze di prova orale, su circostanze certamente rilevanti, come la pattuizione del pagamento ai dipendenti entro la data del 15 del mese successivo a quello di maturazione, e l'inesistenza di crediti pagati da ^{Contr} a L&T

Meridionale ed a CP_4 o comunque l'inesistenza di un inadempimento, non essendo ancora scaduti i termini di pagamento.

Con il quarto capitolo l'appellante lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 2967 in relazione all'art. 1460 c.c., non avendo il tribunale condotto una effettiva indagine sull'inadempimento di Parte_1 e sulla sua idoneità a fondare una eccezione di inadempimento.

Secondo la Parte_1, il rifiuto di Contr di adempiere, non poteva ritenersi conforme a buona fede, in quanto nessun inadempimento della prima si era ancora verificato.

Mancava inoltre la prova di un nesso causale tra asserito inadempimento e danno.

Con il quinto motivo l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto maturato in favore dei dipendenti il TFR, pur non essendosi ancora concluso il rapporto di lavoro al momento della illegittima surroga di Contr posto che in quel momento non era ancora intervenuta alcuna convalida delle dimissioni da parte dell'Ufficio dell'Impiego.

Con il sesto motivo l'appellante assumeva come non ricorreva, nella fattispecie, alcuna giusta causa di recesso da parte dei lavoratori, ed in ogni caso, trattandosi di recesso ad nutum, sarebbe spettato alla Parte_1 una indennità di mancato preavviso.

I primi due motivi di appello, che devono essere congiuntamente esaminati, risultano, alla stregua dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con la pronuncia rescindente, fondati.

Sull'eccezione di inadempimento, il giudice di primo grado motivava la decisione nei seguenti testuali termini: "Quanto all'eccezione ex art. 1460 cc, svolta da Parte_1, il Tribunale evidenzia che Contr ha fornito prova tabulare della fonte negoziale delle obbligazioni che Contr ha assunto inadempite. Segnatamente, Contr si è doluta che Parte_1 non abbia provveduto a pagare per tempo a favore delle società cooperative sub-vettori il nolo del mese di luglio 2014, in questo modo omettendo di fornire alle stesse la provvista per il pagamento degli stipendi del mese di luglio 2014 dei 97 conducenti dei veicoli, soci delle dette cooperative, così esponendo Contr alle richieste dell'Organizzazione Sindacale, in nome e per conto dei lavoratori, in merito al pagamento dei salari del mese di luglio 2014. Orbene, Contr ha fornito evidenza tabulare dell'esistenza del patto di cui ha lamentato l'inadempimento, atteso che il contratto reca al punto 4.7 l'obbligazione del vettore di remunerare dipendenti, fornitori e ausiliari in conformità alla legge ed ai contratti collettivi, con diritto di Contr di sospendere il pagamento del nolo in difetto della documentazione attestante l'adempimento del vettore sui pagamenti, con obbligo a carico del vettore di manlevare Contr per qualsiasi esborso la stessa abbia a patire in relazione ad eventuali inadempimenti del vettore verso il "personale" (inteso

come dipendenti e ausiliari). Gli artt. 7.4 e 7.6 del contratto prevedono il diritto di ^{Contr} di sospendere il pagamento del nolo in corso di verifiche dell'adempimento del vettore, il diritto di ^{Contr} di pagare direttamente a favore di terzi "ogni importo richiesto per sanare gli eventuali inadempimenti" del vettore, con diritto di compensazione sul nolo. L'art. 8.1, in tema di sub-vezione, contiene manleva del vettore a favore di ^{Contr} per richieste di terzi derivanti dall'operato dei sub-vettori in connessione allo svolgimento dei servizi, incluse le richieste di compenso dei sub-fornitori. Sussiste dunque nel contratto la specifica obbligazione di ^{Parte_1} di provvedere al pagamento di stipendi ai suoi dipendenti e di compensi ai suoi ausiliari, e tale clausole, la cui validità del resto neanche è stata messa in discussione dalla Convenuta opposta, sono certamente valide ed efficaci, in ragione del contesto normativo sopra evidenziato, che prevede l'azione diretta di dipendenti e fornitori per il pagamento di salari e compensi a carico del committente, in caso di inadempimento dell'obbligazione di pagamento da parte dell'appaltatore o del sub-appaltatore. ^{Contr} ha dunque fornito evidenza del patto di cui ha dedotto l'inadempimento, con ciò esauendo il suo onere assertivo e probatorio. A fronte di ciò, ^{Parte_1} ha allegato di avere esattamente adempiuto, ma, di contro, ha fornito evidenza tabulare di essere stata inadempiente, atteso che dagli stessi documenti prodotti in causa dall'Opposta è emerso che la stessa non ha pagato affatto tutto il dovuto in favore delle tre cooperative sub-vettrici: ^{Parte_1} ha dimostrato, difatti, di avere pagato a favore di ^{Parte_4} solo € 76.000,00 a fronte di una fattura relativa ai noli del mese di luglio 2014 di € 228.000,00, di avere pagato a favore di ^{Parte_5} solo € 8.000,00 a fronte di una fattura per i noli del mese di luglio 2014 di € 130.500,00 e, infine, di avere saldato tutto il dovuto per noli del mese di luglio 2014 di € 38.000,00 a favore di SALERNO SERVIZI SOC. COOP. ma in ritardo (cfr: docc. 6-17 fasc. ^{Parte_1} causa n. 57766/2014 R.G.). A fronte di tanto, il Tribunale rileva che il rifiuto da parte di ^{Contr} di pagare a ^{Parte_1} il nolo dovuto del mese di luglio 2014 non può dirsi né arbitrario, né ingiustificato, né contrario a buona fede: difatti, è emerso dall'istruttoria che alla data di scadenza della fatture azionate in via monitoria da ^{Parte_1} (azionate peraltro prima che le stesse divenissero esigibili e scadute tra fine agosto 2014 e fine ottobre 2014) ^{Contr} aveva già saldato direttamente a favore dei terzi (i 97 lavoratori dipendenti delle cooperative sub-vettrici e due fornitori della cooperativa ^{Parte_4} il dovuto dai detti sub-vettori per salari del mese di luglio 2014, TFR e spettanze di fine rapporto ed il compenso, con ciò sostenendo esborsi finanche maggiori di quanto dovuto a ^{Parte_1} per nolo. L'eccezione svolta da ^{Contr} ex art. 1460 cc è dunque fondata ed idonea di per sé a determinare l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo".

Prima di procedere allo scrutinio dei motivi, è opportuno preliminarmente ricordare i principi che attengono all'ambito del giudizio di rinvio.

Con costante orientamento, afferma la Suprema Corte come “in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità” (Cass. 7091\2022; Cass. 20887\2018; Cass. 20981\2015).

Pertanto, ciò che deve essere accertato è se alla data del 31 luglio 2014 nella quale la *Contr* sottoscriveva gli accordi con i n.97 dipendenti delle tre cooperative subappaltatrici, si era verificato l'inadempimento di *Parte_1* all'obbligo di pagare ai lavoratori le spettanze relative alla mensilità di luglio.

E' infatti questo il momento in cui la *Contr* ha ritenuto applicabili quelle clausole contrattuali che, in presenza di un inadempimento della *Parte_1*, consentivano alla stessa di sospendere il proprio inadempimento e di maturare un diritto di essere manlevata dalla *Parte_1* per gli esborsi eseguiti in favore del personale.

In altre parole, la *Contr* ha ravvisato, alla data del 31-7-2014, un inadempimento della *Parte_1* all'obbligo di pagare i propri sub-vettori, ed i loro soci lavoratori, ed in forza di questo ha stipulato n.97 accordi con i singoli lavoratori, assumendosi l'obbligo di provvedere al pagamento delle loro spettanze, versando, sempre prima della data del 7 agosto 2014, una prima tranche, e successivamente la seconda. Nel suo percorso logico, la pronuncia rescindente ha ritenuto che alla data del 31 luglio 2014 non vi fosse alcun inadempimento, dal momento che il termine per il pagamento a carico di *Parte_1* scadeva il 7 agosto successivo.

Questi dati fattuali, che costituiscono la premessa logico-giuridica della pronuncia della Suprema Corte, non possono essere rimessi in discussione in questa sede.

La pronuncia rescindente ha preso in considerazione anche la risposta inviata il 24 luglio 2014 da *Parte_1* alla comunicazione con la quale la UIL Trasporti evidenziava che i lavoratori avevano “manifestato forte preoccupazione sui temi dell'accredito dello stipendio riguardante il mese di luglio

(entro il 7 agosto)”, escludendo, in modo implicito ma inequivoco, la sua rilevanza a fine di ravvisare un inadempimento di *Parte_1* .

Rileva il Collegio come, in ogni caso, dal contenuto della risposta della *Parte_1* (”riscontriamo la pregiata VS..per significarvi che, a seguito di accordi intercorsi con .. *Controparte_1* dovremmo adottare la stessa procedura attuata lo scorso giugno. In particolare, la ...DHL *Controparte_1* dovrebbe anticiparci i conteggi della prefattura di luglio nei primi giorni di agosto in luogo del consueto giorno 7 (sette) del mese, affinché si possa da parte nostra emettere fattura con il conseguente ricevimento delle somme destinate agli stipendi. Il tutto dovrebbe avvenire entro il 7\8.. del prossimo agosto”) può escludersi che una tale comunicazione possa integrare una dichiarazione di *Parte_1* di non volere adempiere.

Deve quindi, in accoglimento dei motivi in esame, ritenersi l’infondatezza dell’eccezione di inadempimento sollevata da *Contr* ciò che determina, da un lato, la fondatezza della domanda avanzata in via monitoria da *Parte_1* , dall’altro la infondatezza della domanda risarcitoria avanzata da *Contr* L’avvenuto pagamento, da parte di *Contr* di un debito facente capo a *Parte_1* , non può infatti generare alcun credito risarcitorio della detta società, posto che il pagamento di un debito altrui evoca, in linea di principio, diversi istituti giuridici che non vengono in rilievo in questa sede, dove *Contr* ha agito per far valere un credito risarcitorio, che troverebbe fondamento dell’inadempimento di *Parte_1* , cristallizzato alla data del 31 luglio 2014, nella quale la *Contr* stipulava gli accordi già sopra citati.

Gli altri motivi di appello rimangono assorbiti.

In riforma della sentenza n.2643\2019 del Tribunale di Milano, *Contr* va condannata al pagamento in favore di *Parte_1* della somma di euro 474.844,14, già portata dal decreto ingiuntivo n.43364\2014, oltre interessi moratori ex d. lgs. 231\200 dalla data di scadenza delle fatture azionate nn. 8, 10, 11, 12, 13 del 2014, al saldo.

Sempre in riforma della detta sentenza n.2643\2019, va respinta la domanda risarcitoria proposta da *Contr*

L’insussistenza dell’inadempimento di *Parte_1* , priva di fondamento la domanda di risarcimento del danno che su quello si fondava, non potendo indagarsi, in questa sede di giudizio di rinvio, l’esistenza di eventuale altro titolo giuridico in base al quale la *Contr* possa chiedere alla *Parte_1* il pagamento della somma di euro 523.446,11.

Va accertato, come espressamente chiesto da *Parte_1*, il diritto della stessa di ripetere dalla controparte le somme ad essa versate in esecuzione delle sentenze emesse nei precedenti gradi di giudizio.

Quanto al regolamento delle spese processuali, va ricordato il consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo cui il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (Cass. 16645\2025; Cass. 15506\2018; Cass. 20288\2015; Cass. 7243\2006).

Tenuto conto che l'appello proposto avverso la sentenza n.2643\2019 del Tribunale di Milano viene accolto, e che le domande dell'odierna attrice in riassunzione hanno trovato accoglimento, le spese dell'intero giudizio vanno riconosciute a favore di *Parte_1* ed a carico della *Contr* e sono liquidate come segue:

-quanto al giudizio di primo grado, avuto riguardo ai parametri di liquidazione di cui al d.m. 10-3-2014 n.55 (e successive modifiche), utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento espressamente indicato da *Parte_1* nella nota spese (cause di valore da euro 260.001 ad euro 520.000), per le fasi, studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in euro 22.457,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per spese forfettarie e rimborso contributo unificato;

-quanto al primo giudizio di appello, sempre utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando svolgasi quella istruttoria, in euro 14.239,00 per compenso oltre 15% per spese forfettarie, iva e cpa e rimborso contributo unificato;

quanto al giudizio di cassazione, in euro 10.773,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato;

quanto al presente giudizio di rinvio in grado di appello, sempre utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando svolgasi quella istruttoria, in euro 14.239,00 per compenso oltre 15% per spese forfettarie, iva, cpa e rimborso contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.:

- a)in riforma della sentenza di primo grado n.2643\2019 del Tribunale di Milano, condanna [...] *Controparte_1* al pagamento in favore di *Parte_1* della somma di euro 474.844,14 oltre interessi come indicato in motivazione;
- b)sempre in riforma della sentenza n.2643\2019 del Tribunale di Milano respinge la domanda risarcitoria di *Controparte_1*
- c)accerta il diritto di *Parte_1* di ripetere dalla *Controparte_1* le somme a questa versate in esecuzione delle sentenze emesse nei precedenti gradi di giudizio;
- d)condanna *Controparte_1* al pagamento delle spese processuali sostenute da *Parte_1* [...] liquidate quanto al giudizio di primo grado, in euro 22.457,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per spese forfettarie; quanto al primo giudizio di appello, in euro 14.239,00 per compenso oltre 15% per spese forfettarie, iva, cpa e rimborso contributo unificato; quanto al giudizio di cassazione, in euro 10.773,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato; quanto al presente grado di rinvio in appello, in euro 14.239,00 per compenso oltre 15% per spese forfettarie, iva e cpa e rimborso contributo unificato.

Milano, Camera di consiglio del 7 gennaio 2026

Il Presidente est. Carlo Maddaloni